

Publicato il 15/09/2023

N. 08367/2023REG.PROV.COLL.
N. 06476/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6476 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Picco e Elisa Scilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell'Interno e la Questura di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza breve del Tar Veneto, sez. III, n. -OMISSIS-, non

notificata, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Visto il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 14 settembre 2023, il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Considerato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa;

Considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con provvedimento del 6 ottobre 2022, il Questore della Provincia di Treviso ha respinto l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, presentata dal cittadino albanese, signor - OMISSIS-.

Il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che il richiedente non risulta aver superato il test della lingua italiana, come previsto dall'art. 9, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e dalla pericolosità sociale desunta da plurimi precedenti penali emersi a carico

dello straniero.

2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Veneto, lo straniero ha impugnato tale provvedimento, contestando il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura e la mancata valorizzazione, nel giudizio di bilanciamento con gli interessi della parte privata, dei legami familiari presenti sul territorio nazionale. Inoltre, il richiedente ha reso note le proprie problematiche condizioni di salute, sia fisiche che psichiche, le quali necessitano di cure costanti e del sostegno della propria rete familiare.

3. Con sentenza breve n. -OMISSIS-, il Tar Veneto ha respinto il ricorso evidenziando che lo straniero non ha fornito alcun principio di prova dell'irragionevolezza e illogicità della valutazione di pericolosità sociale, la quale ha condotto l'Amministrazione a negare il rilascio di un qualsiasi tipo di permesso di soggiorno. Ciò, unitamente alla mancata contestazione dell'altro motivo di diniego del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, concernente il mancato superamento del test di lingua italiana.

4. La citata sentenza n. -OMISSIS- è stata impugnata con appello notificato il 14 luglio 2023 e depositato il successivo 25 luglio, deducendo, in particolare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non contestato il mancato superamento del test di lingua italiana e nella parte in cui ha avallato il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore, senza dare rilevanza al nucleo familiare e alle critiche condizioni di salute.

5. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Treviso si sono costituiti in giudizio senza espletare difese scritte.

6. Alla camera di consiglio del 14 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'impugnata sentenza del Tar, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa.

2. L'appello è infondato, potendo trattarsi congiuntamente i motivi proposti, attesa la stretta comunanza delle questioni.

Principiando dal giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ritiene il Collegio che lo stesso risulti ragionevole e indenne dalle censure mosse.

Invero, dal quadro complessivo posto a fondamento del diniego risultano numerose condanne a carico dello straniero, tra cui spicca per gravità la violazione della normativa sugli stupefacenti. In particolare, con sentenza del 28 gennaio 2022, il Tribunale di Venezia ha giudicato il cittadino straniero colpevole dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, condannandolo alla pena della reclusione di due anni, otto mesi e dieci giorni e della multa pari a 12.200,00€, atteso che il cittadino straniero si era reso responsabile di aver acquistato in più riprese nel 2019 da un'associazione criminale composta da connazionali, con la finalità di vendita, sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi 200 grammi.

Il Questore ha espressamente evidenziato che tale fattispecie di reato desta nella collettività forte allarme sociale, considerato il possibile

collegamento di sostanze stupefacenti con le associazioni criminali che ne controllano il traffico illecito.

Tra i precedenti penali a carico dello straniero è risultato altresì quanto segue: una condanna del 2006 per essere stato trovato alla guida di un autoveicolo con una patente falsa; una condanna del 2006 per il reato di cui all'art. 482 c.p. per aver utilizzato un permesso internazionale di guida albanese e una patente albanese risultati falsi; un decreto penale di condanna del 2009 per la violazione dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008; una sentenza di condanna per rapina, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione e il cui procedimento è allo stato sub iudice.

Ciò posto, i plurimi precedenti penali, considerati unitariamente, sono idonei a configurare un quadro di allarmante pericolosità sociale e non depongono a favore di un compiuto inserimento lavorativo e sociale dello straniero nel territorio nazionale.

Né risulta dirimente l'allegazione di parte appellante, che ha depositato la decisione del magistrato di sorveglianza di accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata in ordine al procedimento penale in materia di stupefacenti. Per quanto tale circostanza faccia emergere che lo straniero abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ritiene il Collegio che la stessa non rappresenti una sopravvenienza favorevole tale da poter scalfire il formulato giudizio di pericolosità sociale.

Come ricordato dalla Sezione (10 maggio 2023, n. 4753), infatti, la liberazione anticipata è “una misura premiale concernente solo le modalità di espiazione della pena, concedibile se il condannato dia prova di aver effettivamente partecipato all'opera di rieducazione. In tali termini, essa non è in grado di elidere la sostanziale gravità dei fatti per i

quali è stata emessa condanna - espiata ancorché beneficiando della misura in questione - e che la tipologia del delitto, nonché la dinamica concreta dell'episodio restano in grado di disvelare”.

Risulta, inoltre, che il Questore non abbia fatto applicazione di alcun automatismo ostativo derivante dalle condanne penali che hanno raggiunto lo straniero, ma ha valutato la sua pericolosità sociale, bilanciandola specificamente con la situazione familiare e tenendo conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale. Invero, dal provvedimento emerge che lo straniero convive con i propri genitori, cittadini albanesi, mentre il fratello italiano risulta essere emigrato in Germania.

Il Questore ha, altresì, tenuto conto delle osservazioni presentate dal richiedente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, considerando in particolar modo che lo stesso ha subito un infortunio sul lavoro nel 2015 per il quale percepisce una pensione di invalidità e che i genitori lo accudiscono in quanto invalido.

Tuttavia, tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti per un esito positivo del procedimento amministrativo, con una valutazione che, alla luce di quanto suddetto, non appare affetta da irragionevolezza.

L'infondatezza delle censure inerenti al giudizio di pericolosità sociale effettuato dal Questore è sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato. Invero, come esposto in narrativa, il diniego opposto al richiedente è stato basato su più ordini di ragioni. Trattasi, pertanto, di atto plurimotivato per il quale opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “in

presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190).

Cionondimeno, per completezza espositiva, rileva il Collegio che la censura volta a contestare il mancato superamento del test di lingua italiana è inammissibile per divieto dei nova in appello.

Giova ricordare che “nell’ambito di un giudizio amministrativo d’appello la parte processuale non può introdurre nuove domande processuali, caratterizzate da un nuovo o mutato petitum oppure da una nuova o mutata causa petendi che determinino una nuova o mutata richiesta giudiziale ovvero nuovi o mutati fatti costitutivi della pretesa azionata” (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 714). “Il principio del c.d. divieto dei nova in appello delimita il thema decidendi, che non può che essere circoscritto al perimetro della domanda introdotta con il ricorso di prime cure, sicché ogni motivo nuovo che dovesse ritenersi fondato su tale documentazione sarebbe inammissibile ex art. 104, comma 1, c.p.a.” (Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2018, n. 4715).

Nel caso all’esame del Collegio, l’impugnazione proposta in primo grado è stata interamente incentrata sulla pericolosità sociale dello straniero e su come tale profilo dovesse essere bilanciato con l’interesse dello stesso al mantenimento dei legami familiari e alle cure mediche. Come ritenuto dal primo giudice, l’allora ricorrente non ha mai contestato il mancato superamento del test di lingua italiana; ragione pur posta a fondamento del provvedimento impugnato.

Solo in tale sede, nel contestare il suddetto rilievo del Tar, il signor - OMISSIS - ha sostenuto che la conoscenza della lingua italiana

risulterebbe per tabulas, atteso che, sia nell'espletamento della quotidiana attività lavorativa, sia nel corso dei procedimenti penali a proprio carico, non si sarebbe mai avvalso di un interprete. Inoltre, da poco tempo sarebbe riuscito ad ottenere l'appuntamento per l'esame di lingua italiana, che avrebbe superato con successo, depositando relativa documentazione.

Risulta, dunque, palese il mutamento del thema decidendum del giudizio, con conseguente inammissibilità di tale doglianza.

Infine, parte appellante ha reso note le proprie condizioni di salute, evidenziando come necessiti di un costante supporto medico e familiare. Nello specifico, a causa di un infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima, gli è stata riconosciuta un'invalidità al 60% e una rendita INAIL mensile di 1.294,26 euro. Nel corso del relativo giudizio civile, inoltre, il CTU medico legale gli ha riconosciuto un'invalidità lavorativa specifica del 100% e come prestatore d'opera del 50%. Altresì, in esito a tali fatti, lo straniero ha riportato anche conseguenze psichiche, avendo tentato a più riprese il suicidio, l'ultima volta mentre era in custodia cautelare in carcere a Vicenza.

Relativamente a tali argomentazioni, giova richiamare l'orientamento della Corte Costituzionale (n. 252 del 2001) a guisa del quale il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di "un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, che impone di evitare la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano

appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto". L'art. 35, d.lgs. n. 286 del 1998 assicura a tutti gli stranieri, anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il nucleo irriducibile del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. Il nostro ordinamento, a tal fine, disciplina il permesso di soggiorno per cure mediche, che presuppone una dichiarazione della struttura sanitaria italiana attestante lo stato di salute con l'indicazione dei tempi previsti per le cure e la possibilità per il paziente di provvedere alla copertura delle prestazioni sanitarie (Cons. St., sez. III, 30 giugno 2022, n. 5401). Considerando tale quadro normativo, alla luce del valore primario del diritto alla salute, i motivi attinenti a tale sfera sensibilissima possono, dunque, astrattamente determinare il rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche, per il quale lo straniero potrà presentare la relativa istanza ai competenti Uffici, a seguito della quale potranno essere valutate le recenti certificazioni mediche depositate in atti.

3. Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate stante l'assenza di difese scritte da parte delle Amministrazioni appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.